

CAPITOLO I

ADATTAMENTO ALLE SOPRAVVENIENZE

SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. L'inclusione nel lascito dei beni acquistati dopo la redazione della scheda. – 3. La mancata individuazione dell'oggetto del legato al momento dell'apertura della successione. – 4. L'alienazione o trasformazione del bene legato e la prova della «diversa volontà del testatore». – 5. L'irrelevanza dell'errore di previsione del testatore. – 6. La revocazione per sopravvenienza di figli. – 7. L'interpretazione del testamento mediante elementi extra-testuali. – 8. I limiti dell'interpretazione «integrativa» del testamento. – 9. La disciplina dell'errore ostantivo del testatore.

1. *Il problema*

La natura *mortis causa* del testamento induce il testatore a deliberare su una situazione che, verificandosi in un momento successivo alla redazione della scheda, è da lui solo idealmente prevista e rappresentata, senza poter essere assoggettata ad un'immediata modifica giuridicamente apprezzabile¹.

L'effetto successorio, concretizzandosi nell'imputabilità ad altri del diritto perduto dal *de cuius*, è causalmente riconducibile alla morte di quest'ultimo e la legge, consentendo la vocazione testamentaria, si limita ad identificare il beneficiario del lascito in modo corrispondente a quanto indicato nella scheda, precludendo l'applicazione delle norme suppletive operanti *ab intestato*².

¹ Cfr. N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui. Problemi generali*, Milano, 1967, pp. 155-157: «il testamento si ricollega (sul piano normativo) ad uno stadio già esaurito e concluso. Il nome tecnico di negozio *mortis causa* indica che il testatore delibera su una situazione, che si verificherà soltanto dopo la sua morte e che per ora gli è dato di prevedere e di raffigurarsi idealmente. Né l'inversione storica (tra negozio e situazione iniziale) potrebbe essere eliminata: il negozio si definisce *mortis causa* proprio perché la situazione è prodotta dalla morte e, *come tale*, delineata in un'autonoma ipotesi normativa. Qui è il tratto, che distingue ed isola il testamento dagli altri negozi: la situazione iniziale è, di necessità, una *situazione futura*, la situazione per l'appunto che si verificherà dopo la morte del testatore ... A rigore, non tanto il negozio è *mortis causa*, quanto delibera intorno ad una situazione *mortis causa*, cioè ad una realtà, che ha origine dalla morte del soggetto e che da essa trae tipica fisionomia giuridica».

² Cfr. S. PUGLIATTI, *Alcune note sulle successioni legittime*, in *Ann. Ist. sc. giur. Univ. Mes-*

La ricostruzione in termini univoci della volontà del testatore, inoltre, si rivela inidonea al perfezionamento della vicenda, perché deve coordinarsi con una deliberazione conforme del beneficiario, al quale è concesso il potere di completare la sequenza, attraverso atti di natura adesiva o op-

sina, (5) 1930-1931, p. 394 s.; Id., *Note sull'assegnazione giudiziale dei crediti*, ivi, (6) 1931-1932, p. 288; Id., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935, p. 104 ss. (tutti questi scritti possono altresì leggersi in Id., *Scritti giuridici*, I, 1927-1936, Milano, 2008, pp. 233 s., 334 s. e 850 s.); R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, in *Ann. Ist. sc. giur. Univ. Messina*, (8) 1934-1935, pp. 9 ss., spec. 24 (da cui le successive citazioni); e in Id., *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, p. 15 ss. (sul pensiero di questo autore si soffermano anche D. MESSINETTI, *Norma e realtà in Rosario Nicolò*, in *Riv. dir. comm.*, 1988, I, p. 106 s.; V. CUFFARO, *La figura dell'erede nella successione per causa di morte*, in *Rosario Nicolò*, a cura di N. Lipari, Napoli, 2011, p. 125 ss.); P. GRECO, *Questioni sulla compravendita di quadri*, in *Riv. dir. comm.*, 1935, II, p. 647; G. GORLA, *L'assegnazione giudiziale dei crediti*, 2^a ed., Padova, 1936, p. 195; A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 8, testo e nota 15; Id., *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 267 ss., nota 73; Id., voce *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, p. 485 (da cui la successiva citazione); e in Id., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, *Dogmatica giuridica*, Milano, 1999, p. 136 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, *Anno accademico 1941-42*, Torino, 1944, p. 18 s.; Id., *La teoria delle vicende del rapporto giuridico*, Torino, 1950, p. 177 s.; Id., *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, Torino, 1951, p. 73 s.; Id., *La successione familiare suppletiva*, Torino, 1954, pp. 9 s., 11 s., 26 e 61; Id., *La successione testamentaria nel sistema del diritto delle successioni*, in *Rolandino*, 1958, p. 36 s.; Id., *Pagine di teoria delle vicende del rapporto giuridico*, a cura di C. Saraso, Milano, 1983, pp. 120 s. e 134 s.; Id., *Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici*, rist. con prefazione di N. Irti, Torino, 1999, p. 35 s.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952, p. 148 s.; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, p. 40 s.; V.M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, Milano, 1954, p. 13 s.; D. BARBERO, *Le norme complete (una nuova distinzione)*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, p. 530 s.; G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 50 ss., spec. 64 s.; A. LISERRE, *Formalismo negoziale e testamento*, Milano, 1966, pp. 173 ss., spec. 181; N. IRTI, *op. cit.*, pp. 11 s., 14 s., 18 s., 76 ss., spec. 107 s., e 153 ss., spec. 162 s.; A. MORELLO, *Dei motivi che nella pratica notarile fanno rilevare la necessità di un cosiddetto «atto successorio»*, in *Rolandino*, 1967, p. 802 s.; N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, pp. 30 s., 45 ss., 108 ss., spec. 111 s., 140 ss. e 201 s.; V. SCALISI, voce *Inefficacia (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, pp. 323 s. e 331 s. (da cui le successive citazioni); in Id., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, pp. 354 s. e 371 s.; e in Id., *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Milano, 2011, pp. 3 s. e 26 s.; Id., *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, Milano, 1974, p. 24 s.; C. MAIORCA, voce *Vicende giuridiche*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, p. 707 s.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano, 1974, p. 11 ss., testo e nota 11; G. GROSSO ed A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, p. 74 s.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, 3^a ed., in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1997, p. 83 s.; A. PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, VIII, 1, Napoli, 2003, p. 12; Id., *Testamento e istituti alternativi*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. Alpa e S. Patti, Padova, 2008, p. 14 s.; R. CALVO, *La formazione testamentaria del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 3 s.; R. TUCCILLO, *La successione ereditaria avente ad oggetto le carte, i documenti, i ritratti e i ricordi di famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 168 ss.

positiva che condizionano in modo decisivo l'attuazione del *dictum* testamentario³.

La manifestazione di volontà del testatore, dunque, non opera come antecedente necessario e sufficiente della vicenda successoria ma concorre solo alla determinazione del suo indirizzo.

Questo rilievo, dando conto dell'inidoneità del testamento a costituire un rapporto giuridico vincolante tra il suo autore e i soggetti indicati nella scheda, vale altresì a conferire contorni meramente nominalistici al dibattito sulla negoziabilità dell'atto, destinato quasi sempre a risolversi nella riproposizione di considerazioni sostanzialmente coincidenti, ancorché esprimibili in termini apparentemente opposti.

Il fenomeno successorio si connota per un'inversione logica e cronologica tra negozio ed effetto sufficiente ad escludere che quest'ultimo operi come criterio identificativo della manifestazione di volontà del testatore, stante la sua idoneità a determinarsi egualmente e alle medesime condizioni anche in assenza della scheda, che, però, soddisfa una funzione programmatica meritevole di protezione proprio perché delinea un regolamento di interessi che giustifica la riconduzione dell'atto

³ Cfr. M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 36 s. e 126 s.; G. STOLFI, *Sulla trascrizione della rinuncia all'eredità*, in *Foro pad.*, 1953, III, c. 1 s.; e in *Id.*, *Studi di diritto privato*, Milano, 1980, p. 705 ss.; L. FERRI, *Norma e negozio nel quadro dell'autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 76 s.; *Id.*, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, p. 70 ss.; *Id.*, *Rinuncia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, p. 9 ss.; G. BENEDETTI, *Dal contratto al negozio unilaterale*, Milano, 1969, p. 174 s.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 62 (da cui le successive citazioni); in *Scritti in onore di Francesco Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 674; e in *Id.*, *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica. Scritti di Alberto Trabucchi*, raccolti e ordinati da G. Cian e R. Pescara, Padova, 1988, p. 614; G. BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato. Il problema dei c.d. legati atipici*, Milano, 1990, p. 21 ss.; *Id.*, *L'acquisto del legato*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, pp. 611 ss., spec. 614 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000, p. 61 s.; *Id.*, *Motivi del testatore, struttura e attuazione dell'atto dispositivo*, in *Id.*, *La c.d. forza di legge del testamento. Itinerari odierni della libertà testamentaria tra regole e principi*, Napoli, 2016, p. 15 ss. (da cui la successiva citazione); e in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, Atti del XI Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., 5-6-7 maggio 2016, Napoli – Grand Hotel Vesuvio, Napoli, 2017, p. 121 ss.; V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunciante*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 869 ss.; *Id.*, *La rinuncia all'eredità*, Milano, 2008, spec. p. 10 ss.; V. SCIARRINO e M. RUVOLO, *La rinuncia all'eredità*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2008, p. 70 ss.; C. ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 1199 ss.; C. COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, *ivi*, p. 1527 ss.; A. NATALE, *La rinuncia (traslativa) dei coeredi a far valere le disposizioni testamentarie e il patto di non dare esecuzione al testamento in favore della successione legittima*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 520 ss.; G. PERLINGIERI, *L'accettazione dell'eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, *ivi*, p. 497 ss.; *Id.*, *L'acquisto dell'eredità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, 2^a ed., I, Napoli, 2015, p. 206 ss.; *Id.*, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, p. 503 ss.; e in *Studi in onore di Pasquale Stanzone*, I, Napoli, 2018, p. 1273 ss.

entro i confini dell'autonomia privata⁴.

⁴ Cfr. D. RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano, 1939, p. 73 ss.; M. ANDREOLI, *La vocazione ereditaria* (I parte), in *Studi sen.*, (40) 1940, p. 198 s.; ID., *Vocazioni isolate e concorrenti a titolo di erede*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, p. 322 s.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Vocazione legale e vocazione testamentaria*, *ivi*, 1942, pp. 193 s. e 197 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Saggi di diritto civile*, II, Napoli, 1961, pp. 585 s. e 589 s.; G. OPPO, *Note sull'istituzione di non concepiti*, I, *La disposizione testamentaria*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1948, pp. 66 ss., spec. 70 (da cui le successive citazioni); e in ID., *Scritti giuridici*, V, *Persone e famiglia*, Padova, 1992, pp. 1 ss., spec. 9 s.; A. TRABUCCHI, *Il rispetto del testo nell'interpretazione degli atti di ultima volontà*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, III, Padova, 1950, p. 687 s. (da cui le successive citazioni); e in ID., *Cinquant'anni nell'esperienza giuridica*, cit., p. 565 s.; ID., *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., p. 47 s.; L. BIGLIAZZI GERI, *Appunti in tema di simulazione del testamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1962, p. 1280, testo e nota 13 (da cui le successive citazioni); e in ID., *Rapporti giuridici e dinamiche sociali. Principi, norme, interessi emergenti. Scritti giuridici*, Milano, 1998, p. 712 s., testo e nota 13; ID., *Il testamento*, I, *Profilo negoziale dell'atto. Appunti delle lezioni*, Milano, 1976, pp. 14 ss., spec. 21 s. e 35 ss.; ID., *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1993, pp. 8 ss. e 43 s.; E. BETTI, voce *Negoziio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, p. 220; C.A. FUNAIOLI, *La successione dei legittimari*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 39, nota 39; M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, pp. 75 s. e 150 ss., spec. 153 s.; N. IRTI, *op. cit.*, pp. 123 s, 158 s., 165 s. e 174 ss., spec. 178 ss.; S. PUGLIATTI, voce *Finzione*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, p. 669 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, V, 1965-1996, Milano, 2011, p. 782 s.; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, Milano, 1970, pp. 34 s., nota 24, e 109 ss.; C. VARRONE, *Ideologia e dogmatica nella teoria del negozio giuridico*, Napoli, 1972, p. 30 ss.; V. SCALISI, *La revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente*, cit., p. 22 ss.; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976, p. 6 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1977, p. 60 ss.; L. MENGONI, *Delle successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1985, p. 5 s.; ID., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima*, 6^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, XLIII, 1, Milano, 1999, p. 4 s.; U. SALVESTRONI, *Incommerciabilità di beni e autonomia negoziale*, Padova, 1989, p. 32 s.; ID., «Progetto» di testamento, «minuta» di contratto e interpretazione dell'intento negoziale, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 580 (da cui le successive citazioni); e in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, *Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 658 s.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Negoziio giuridico (profili generali)*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990, p. 10 s.; e in ID., *Scritti giuridici*, I, *Scritti di diritto civile*, Padova, 1996, p. 105 s.; G.B. FERRI, *Il negozio giuridico e la disciplina del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, p. 710 s.; in ID., *Le anamorfosi del diritto civile attuale. Saggi*, Padova, 1994, p. 274 s.; e in *Studi in onore di Renato Scognamiglio*, I, Roma, 1997, p. 147 ss.; ID., *Il negozio giuridico*, 2^a ed., Padova, 2004, p. 90 s., testo e nota 33; C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, p. 31 ss.; G. CRISCUOLI, voce *Testamento*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXI, Roma, 1994, p. 1 s.; S. CICCARELLO, *Persona e successione ereditaria*, Napoli, 1994, p. 119 ss.; G. CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, 2^a ed., in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, V, *Successioni*, 1, Torino, 1997, p. 423 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., pp. 47 ss. e 102 ss.; F. GIARDINI, *Testamento e sopravvenienza*, Padova, 2003, p. 280 ss.; G. CIAN, *Il testamento nel sistema degli atti giuridici*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, p. 155 s.; F. SANGERMANO, *Presupposizione e causa nel negozio testamentario*, Milano, 2011, p. 11 ss. (opera recensita da R. CALVO, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 621 ss.).

L'esigenza di salvaguardare una teoria generale del negozio giuridico incentrata sull'analisi del grado di effettiva corrispondenza tra il contenuto della dichiarazione e l'effetto disposto dalla legge ha spesso condotto gli interpreti a concentrare l'attenzione sull'individuazione del ruolo assunto dalla designazione testamentaria nel compimento della vicenda. Questo approccio ha agevolato la scomposizione strutturale del testamento, legittimando l'idea che sia un mero contenitore formale di plurime manifestazioni di volontà non necessariamente riducibili ad un fondamento giustificativo comune⁵.

⁵Cfr. Salv. ROMANO, *Appunti sulle disposizioni testamentarie attinenti al diritto di famiglia*, in *Ann. Univ. Perugia*, (40) 1931, p. 24 ss.; e in *Id.*, *Scritti minori*, I, Milano, 1980, p. 157 ss.; L. COSATTINI, *Divergenza fra dichiarazione e volontà nella disposizione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 413 s., testo e nota 1; W. D'AVANZO, *Delle successioni*, II, *Parte speciale*, Firenze, 1941, p. 462 s.; M. ALLARA, *La successione testamentaria*, I, cit., p. 23 s.; *Id.*, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., pp. 207 s. e 313 s.; G. STOLFI, *Il negozio giuridico è un atto di volontà*, in *Giur. it.*, 1948, IV, c. 46 s. (da cui le successive citazioni); in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 255 s.; e in *Id.*, *Studi di diritto privato*, cit., p. 378 s.; *Id.*, *Litisconsorizio necessario ed impugnazione del testamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 272 s. (da cui la successiva citazione); e in *Id.*, *Note di giurisprudenza e saggi di vario diritto*, Milano, 1981, p. 90 ss.; S. PUGLIATTI, *Testamento epistolare e volontà testamentaria*, in *Temi*, 1948, p. 307 s.; in *Id.*, *Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 614 s. (da cui le successive citazioni); e in *Id.*, *Scritti giuridici*, III, 1947-1957, Milano, 2010, p. 739 s.; B. BIONDI, *Autonomia delle disposizioni testamentarie ed inquadramento del testamento nel sistema giuridico*, in *Foro it.*, 1949, I, c. 566 ss.; *Id.*, *Impostazione del testamento nella giurisprudenza romana, nei codici e nella dottrina moderna*, in *Riv. dir. civ.*, 1966, I, p. 445 ss.; L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, p. 80 s.; P. RESCIGNO, *op. cit.*, pp. 48, testo e nota 37, 181 ss. e 205 s.; G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 261 ss.; L. FERRI, *Nozione giuridica di autonomia privata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1957, pp. 129 s. e 163; M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 313 s.; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, rist. 2^a ed. (1960), Napoli, 2002, p. 311 s.; M. BIN, *op. cit.*, p. 196 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 81 ss.; A. TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, cit., p. 41 s.; V. SCALISI, *op. ult. cit.*, p. 8 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, I, cit., p. 82 ss.; V. PIETROBON, voce *Affidamento*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988, p. 1 s.; *Id.*, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Padova, 1990, pp. 125 ss. e 453 ss. (da cui le successive citazioni; le pp. indicate coincidono nella 1^a ed. dell'opera, pubblicata con il titolo *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963); T. MONTECCHIARI, *La forma degli atti giuridici unilaterali*, Milano, 1998, p. 203 s.; R. SCOGNAMIGLIO, *Una riflessione sul metodo giuridico*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, a cura di S. Pagliantini, E. Quadri, D. Sinesio, III, Milano, 2008, p. 2493; V. BARBA, *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, pp. 963 ss., spec. 970 ss.; G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, *ivi*, 2016, p. 460 s., nota 2 (da cui le successive citazioni); in *L'autonomia negoziale nella giustizia arbitrale*, Atti del X Convegno Internazionale S.I.S.Di.C., 14.-15.-16.5.2015, Napoli – Grand Hotel Vesuvio, Napoli, 2016, p. 412, nota 2; e in *Studi di diritto notarile*, raccolta curata da F. Lazzairelli, Napoli, 2017, p. 152 s., nota 2; S. DEPLANO, *L'interpretazione delle disposizioni testamentarie secondo un'innovata prospettiva di indagine*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1182 s. (da cui le successive citazioni); e in *Liber amicorum Bruno Troisi*, a cura di C. Cicero e G. Perlingieri, I, Napoli, 2017, p. 398 s.; R. TUCCILLO, *op. cit.*, p. 184 ss.; C. BERTI, *Autonomia negoziale e devoluzione testamentaria. I contenuti atipici del testamento*, Milano, 2018, p. 11 ss.

La decostruzione della categoria negoziale ha tuttavia rivelato l'insufficienza di un apparato argomentativo che, facendo esclusivo riferimento ad essa, pretenda di dare per dimostrata la disciplina giuridica di un atto e ha imposto di procedere all'assolvimento del relativo onere dimostrativo attraverso un analitico confronto tra le caratteristiche strutturali e funzionali della fattispecie considerata e la sua regolamentazione positiva⁶.

Agevolato dal richiamo all'autonomia privata, l'appiattimento del negozio sul contratto evidenzia che il testamento presenta specificità tali da renderlo nettamente diverso dagli atti *inter vivos* e ciò poco o nulla è ancora in grado di dire circa le modalità attraverso le quali risolvere i problemi applicativi derivanti dalla sua presenza⁷.

⁶ Cfr. F. GALGANO, *Il problema del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1976, p. 449 ss.; e, con il titolo *Teorie e ideologie del negozio giuridico*, in *Categorie giuridiche e rapporti sociali. Il problema del negozio giuridico*, a cura di C. Salvi, Milano, 1978, p. 59 ss.; ID., voce *Negozio giuridico (dottrine generali)*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 932 ss.; ID., *Crepuscolo del negozio giuridico*, in *Contr. impr.*, 1987, p. 741 ss.; ID., *L'atto giuridico come categoria ordinante il diritto privato*, *ivi*, 1990, p. 1005 s.; ID., *Il negozio giuridico*, 2^a ed., in *Trattato di diritto civile e commerciale*, fondato e già diretto da A. Cicu, F. Messineo e L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2002, p. 9 ss.; E. SCODITTI, *Svolgimenti della teoria del negozio giuridico nella dottrina italiana*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, p. 645 ss.; G. BENEDETTI, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 573 ss.; in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra crisi dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani, Venezia, 23.-26.6.1988, a cura di G. Cian, Padova, 1991, p. 307 ss.; e in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, I, *Teoria generale e filosofia del diritto*, Milano, 1991, p. 63 ss.; ID., *La categoria generale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 676 ss.; in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, I, Padova, 1992, p. 71 ss.; e in *Lezioni di diritto civile*, Presentazione di P. Perlingieri, Napoli, 1993, p. 210 ss. [entrambi questi scritti possono altresì leggersi in ID., *Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale*, 2^a ed., Napoli, 1997, pp. 109 ss. e 31 ss. (da cui la successiva citazione)]; N. IRTI, *Il negozio giuridico come categoria storiografica*, in ID., *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Milano, 1991, p. 43 ss.; e in ID., *Destini dell'oggettività. Studi sul negozio giuridico*, Milano, 2011, p. 62 ss.; L. VALLE, *Il dibattito sul negozio giuridico in Italia*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 566 ss.; M. FRANZONI, *Il dibattito attuale sul negozio giuridico in Italia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, p. 409 ss.; A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 1 ss.; e, con il titolo *Atto reale e negozio giuridico*, in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e dogmatica giuridica*, II, cit., p. 720 ss.; V. SCALISI, *Il negozio giuridico a cento anni dal BGB*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 553 ss.; in ID., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, cit., p. 28 ss.; e in *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, Atti del Convegno di Ferrara, 26.-28.9.1996, a cura di G. Cian, Padova, 2002, p. 150 ss. (sul pensiero di questo autore si sofferma anche L. NIVARRA, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 313 ss.); G.B. FERRI, *Il negozio giuridico*, cit., pp. 9 ss., spec. 27, nota 38; ID., *La volontà privata e la teoria del negozio giuridico*, in *Dir. giur.*, 1997, p. 5 s.; e in ID., *Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile*, Padova, 2008, p. 345 s.; ID., *Equivoci e verità sul negozio giuridico e la sua causa*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2008, p. 171; R. SACCO, *La parte generale del diritto civile*, I, *Il fatto, l'atto, il negozio*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, Torino, 2005, p. 273 ss.; ID., voce *Negozio giuridico*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., IX, Torino, 2014, p. 452 ss.; C. CASTRONOVO, *Il negozio giuridico: dal patrimonio alla persona*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 87 ss.

⁷ Cfr. R. CORRADO, *La pubblicità nel diritto privato*, Torino, 1947, p. 279 s.; M. ALLARA, *La*

L'incondizionata revocabilità, vero tratto caratterizzante l'esercizio di autonomia privata testamentaria, consente di pervenire ad esiti sensibilmente diversi. Impedendo la produzione di effetti vincolanti nell'arco temporale tra la redazione della scheda e l'apertura della successione, essa giustifica una regolamentazione delle sopravvenienze nettamente distinta da quella degli atti *inter vivos*⁸.

La nozione di sopravvenienza non è dotata di un contenuto precettivo specifico e persegue una finalità essenzialmente descrittiva e classificatoria, risolvendosi in uno pseudo-concetto volto ad indicare sinteticamente una pluralità di fattispecie diverse, connotate da un elemento fattuale costante, concernente il momento cronologico della loro realizzazione, inevitabilmente successivo a quello del perfezionamento dell'atto, e da una variabile componente di natura psicologico-volontaristica, collegabile all'atteggiamento gnoseologico della parte dell'atto stesso in ordine alla previsione relativa al verificarsi dell'evento o al mancato verificarsi della situazione ad esso contraria⁹.

revocazione delle disposizioni testamentarie, cit., p. 90 s.; ID., *La teoria generale del contratto*, 2^a ed., Torino, 1955, p. 12 ss.; P. RESCIGNO, *op. cit.*, pp. 181 ss., spec. 193 s.; ID., voce *Atto giuridico*. I) *Diritto privato*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 1 s.; G. GORLA, *Il potere della volontà nella promessa come negozio giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, p. 18 ss.; in *Il diritto privato nella società moderna*, cit., p. 261 ss.; e in ID., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, p. 175 ss.; N. LIPARI, *op. cit.*, pp. 5 ss., nota 5, 113 s. e 122; M. SEGNI, *Autonomia privata e valutazione legale tipica*, Padova, 1972, pp. 115 ss., spec. 121 s.; F. LUCARELLI, *Negozio, contratto, rapporto sociale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1975, p. 1502 ss.; P. BARCELLONA, *Diritto privato e processo economico*, 2^a ed., Napoli, 1977, p. 261 ss.; V. PIETROBON, *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, cit., p. 131 s.; D. RUSSO, *La diseredazione*, Torino, 1998, p. 67 s.; S. PAGLIANTINI, *op. ult. cit.*, p. 10 ss.

⁸Uno spunto decisivo è offerto dalla nozione di atto di ultima volontà offerta da G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 35 ss.; ID., voce *Atto mortis causa*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 232 s., più recentemente ripresa da V. BARBA, *op. ult. cit.*, p. 964 ss.; ID., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni*, Napoli, 2015, p. 13 ss.; ID., *La dispensa dalla collazione*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova*, a cura di G. Gitti, F. Delfini e D. Maffei, I, Milano, 2015, p. 180 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Dir. succ. fam.*, 2016, p. 1 ss.; ID., *Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 345 s. e 360 ss. (da cui le successive citazioni); e in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, a cura di E. Caterini, L. Di Nella, A. Flamini, L. Mezzasoma, S. Polidori, I, Napoli, 2017, pp. 74 s. e 91 s.; ID., *Negozi post mortem ed effetti di destinazione. Interferenze con la disciplina dei legittimari: la riduzione delle liberalità indirette*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 49 s.; ID., *Atti di disposizione e pianificazione ereditaria*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 399 ss.; e in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria*, cit., p. 189 ss.; ID., *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 319 ss.; ID., *Il divieto di patti successori, ossia il divieto di negoziare la delazione*, in *Liber amicorum Bruno Troisi*, I, cit., p. 90 ss.; ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 16 ss.

⁹Cfr. M. ZACCHEO, voce *Soprapvenienza*, in *Dizionari del diritto privato*, promossi da N. Irti, *Diritto civile*, a cura di S. Martuccelli e V. Pescatore, Milano, 2011, p. 1639: «la sopravvenienza non rappresenta una eccezione alla regola posta dall'art. 1372 c.c., soggiacendo piuttosto a norme che disciplinano il fatto sopravvenuto: norme, cioè, che indichino alla stre-

Se, tuttavia, da questa generalissima nozione si prende le mosse per porre attenzione ai casi nei quali rileva il carattere inatteso dell'evento successivo al perfezionamento, è agevole evidenziare che, negli atti *inter vivos*, il trattamento giuridico di tali ipotesi è condizionato, in modo decisivo, dall'immediata vincolatività della manifestazione di autonomia privata: l'esistenza di una relazione obbligatoria coercibile assicura la possibilità di offrire una risposta adeguatamente calibrata all'entità della modificazione prodotta dalla sopravvenienza in ordine alla futura attuazione del piano di interessi concordato¹⁰.

Anche quando l'atto *inter vivos* si connota per un differimento più o meno ampio della sua fase realizzativa, correlato all'impiego di elementi accidentali idonei ad impedire temporaneamente la produzione di taluni effetti o a conferire alla loro futura determinazione contorni di incertezza, il richiamo all'obbligo di preservare l'attuazione del rapporto legittima ad attribuire a ciascuna parte il diritto ad una reazione immediata, che po-

gua di quale criterio un evento accaduto dopo sia considerato inatteso e alla stregua di quale criterio un fatto inatteso sia idoneo a modificare una situazione antecedente ... Lo studio della sopravvenienza si riduce, così, allo studio delle "sopravvenienze", non già per l'incapacità di tracciarne una pseudo-categoria, quanto piuttosto per la portata meramente descrittiva e non ricostruttiva della medesima. Insomma, diverse fattispecie, che rispondono a diversi criteri, alla stregua dei quali l'ordinamento riconnette diversi effetti, accomunate tutte dal fatto sopravveniente, cioè dal fatto che accade dopo, inatteso e incidente sul contratto». In termini simili, per quanto concerne l'utilità del concetto di «rischio» in un'accezione diversa da quella relativa all'impossibilità non imputabile della prestazione, si esprime S. ORLANDO, *Rischio e vendita internazionale*, Milano, 2002, pp. 15 ss., spec. 31 s. Con specifico riferimento alla sopravvenienza rappresentata dal mutamento, in corso di rapporto, della normativa applicabile all'atto, cfr. anche G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova, 2005, p. 89 ss.; ID., *Fonti europee, successioni di leggi e rapporti contrattuali pendenti*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 543 ss.

¹⁰ Una puntuale indicazione delle ragioni che inducono, a tal fine, a non attribuire rilievo dirimente ad una nozione generalizzata di «pericolo», ancorché riferibile al futuro inadempiamento, e a preferire una più analitica valutazione delle concrete ed attuali circostanze che mettono a rischio l'attuazione del rapporto è offerta da F. ADDIS, *La sospensione dell'esecuzione: dalla vendita con dilazione di pagamento alla Unsicherheitseinrede*, in *Obbl. contr.*, 2006, p. 7 ss.; in *Ricerche sull'eccezione di insicurezza*, a cura di F. Addis, Milano, 2006, p. 1 ss.; in *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Variazioni storiche e prospettive nella parte generale del contratto*, a cura di F. Macario e M.N. Miletti, Milano, 2006, p. 459 ss.; e in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, I, Napoli, 2008, p. 1 ss.; ID., *Le eccezioni dilatorie*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, *Rimedi*, 2, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, pp. 424 ss., spec. 431 s. e 469 ss.; ID., *La tutela dilatoria nei contratti a prestazioni corrispettive nell'ottica della creazione di un diritto privato europeo*, in *Remedies in Contract. The Common Rules for a European Law*, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 18 ss.; e in *Studi in onore di Giorgio Cian*, a cura di M.V. De Giorgi, S. Delle Monache e G. De Cristofaro, I, Padova, 2010, p. 16 ss.; ID., *Il «mutamento» nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, Milano, 2013, p. 99 ss. (opera recensita da F. PIRAINO, in *Annuario del contratto 2013*, a cura di A. D'Angelo e V. Roppo, Torino, 2014, p. 215 ss.; e da S. PAGLIANTINI, *A proposito del libro di Fabio Addis, «Il "mutamento" nelle condizioni patrimoniali dei contraenti*, in *Pers. merc.*, 2015, III, p. 1 ss.; e, con il titolo *A proposito de «Il "mutamento" nelle condizioni patrimoniali dei contraenti» nel canone di Fabio Addis*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2015, p. 253 ss.).

trebbe anche eccedere i limiti della mera sospensione dilatoria e pervenire ad un'anticipata estinzione¹¹.

Il perdurante dibattito dottrinale in merito alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali a fronte di eventi eccezionali capaci di incidere negativamente sull'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni prende le mosse proprio dalla constatazione che le parti si sono vincolate ad un regolamento d'interessi che, stante la sua immediata coercibilità, non è assoggettabile ad una modifica non condivisa, così da ricercare nel carattere eteronomo di fonti integrative alternative all'autonomia privata – come la clausola generale di buona fede – il fondamento giustificativo di un adeguamento che, in difetto di automaticità e controllabilità preventiva, è rimesso alla valutazione dell'autorità giudiziaria, alla quale taluno ritiene possibile conferire il potere di operare *a posteriori* un controllo sull'equità delle condizioni contrattuali¹².

¹¹ Cfr. da ultimi V. PUTORTI, *Contratti «sub die» e dichiarazione di non voler adempiere*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 616 ss.; T. PERTOT, *Inadempimento anticipato fra realtà italiana e prospettiva europea*, *ivi*, p. 956 ss.; A. ALBANESE, *La tutela preventiva del credito: dall'azione inibitoria all'adempimento coattivo degli obblighi integrativi e strumentali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 367 ss.; *Id.*, *Tutela preventiva del credito e diligenza nell'adempimento*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto a trent'anni dal Convegno palermitano*, a cura di G. Grisi, Napoli, 2019, p. 373 ss.; V. CONFORTINI, *Garanzia per l'insolvenza e contratti di massa*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 677 ss.; M. ORLANDI, *La categoria dell'obbligazione ridotta*, in *Giust. civ.*, 2019, pp. 447 ss., spec. 471 ss.; e, con specifico riferimento all'esperibilità di rimedi conservativi e inibitori, D.M. FREANDA, *Appunti per una teoria dell'inibitoria come forma di tutela preventiva dell'inadempimento*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 721 ss. Sia altresì consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *Il rifiuto anticipato dell'adempimento*, Milano, 2013, spec. p. 125 ss.

¹² Al tema hanno più recentemente dedicato attenzione E. LA ROSA, *Le rinnovate logiche di conservazione del contratto nell'evoluzione del sistema*, in *Contr. impr.*, 2014, p. 942 ss.; S. TROIANO, *La «ragionevolezza» nel diritto dei contratti*, Padova, 2005, p. 397 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, V, 2, cit., p. 639 ss.; *Id.*, *Adeguamento e rinegoziazione*, in *I contratti in generale*, a cura di E. Gabrielli, 2^a ed., II, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, p. 1870 ss.; *Id.*, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enc. dir. Ann.*, II, 2, Milano, 2008, p. 1026 ss.; *Id.*, *Regole e prassi della rinegoziazione nel tempo della crisi*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 825 ss.; G. SICCHIERO, *Buona fede e rischio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 919 ss.; e, con il titolo *Buona fede contrattuale*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2007, p. 1049 ss.; P. MARASCO, *La rinegoziazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dell'equilibrio contrattuale*, Padova, 2006, p. 5 ss.; T.V. RUSSO, *Il project financing*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, IV, 41, Napoli, 2007, p. 297 ss.; F. GAMBINO, *Revisione del contratto e autonomia privata*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 349 ss.; *Id.*, voce *Rinegoziazione*, in *Dizionari del diritto privato*, cit., p. 1518 ss.; T. MAUCERI, *Sopraavvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 1095 ss.; P. GALLO, *Rinegoziazione e revisione del contratto*, in *Scritti in onore di Marco Comporti*, II, cit., p. 1453 ss.; *Id.*, voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., VI, Torino, 2011, p. 804 ss.; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2010, p. 464 s.; C. CREA, *Connessione tra contratti e obblighi di rinegoziare*, Napoli, 2013, pp. 10 ss. e 106 ss.; M. FARINA, *Integración del contrato «incompleto» en el ordinamiento italiano*, in *Rev. der.*

Il ricorso al rimedio perentorio rappresenta perciò il corollario più immediato e diretto della constatazione dell'oggettiva difformità tra l'assetto di interessi divisato dalle parti e la realtà fattuale in cui esso è chiamato ad operare. Allorché l'originaria programmazione sia divenuta oggettivamente irrealizzabile o inesigibile, lo scioglimento del rapporto per il legislatore è un esito necessario a salvaguardia della libertà dei contraenti, altrimenti esposti a un ordine di conseguenze non adeguatamente valutabili al momento del perfezionamento dell'atto¹³.

La contrapposizione tra risoluzione e revisione sintetizza il risvolto rimediare dell'analisi delle sopravvenienze contrattuali e non può essere estesa alla regolamentazione testamentaria.

L'incondizionata revocabilità della scheda, infatti, affida al testatore un modo sicuro, immediato e diretto per reagire efficacemente ad un mutamento della situazione fattuale inatteso: modificare la disposizione o, comunque, eliminarla, aprendo la strada all'applicazione delle norme

priv., 2015, p. 113 ss.; M.P. PIGNALOSA, *Clausole di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 411 ss.; e in *Diritto privato e interessi pubblici. Scritti in onore del prof. Lucio Valerio Moscarini*, a cura di N. Corbo, M. Nuzzo e F. Ricci, I, Roma, 2016, p. 699 ss.; F. CALISAI, *Rischio contrattuale e allocazione tra i contraenti*, Napoli, 2016, p. 171 ss.; R. GRISAFI, *Sopravvenienze, squilibri contrattuali e ruolo della presupposizione*, Milano, 2016, p. 139 ss.; A. PISU, *L'adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017, p. 192 ss.; M. PENNASILICO, «*Ménage à trois*»: la correzione giudiziale dei contratti, in *Liber amicorum Bruno Troisi*, II, cit., p. 895 ss.; A.F. FONDRIESCHI, *Contratti relazionali e tutela del rapporto contrattuale*, Milano, 2017, pp. 141 ss., spec. 247 ss.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018, pp. 29 ss., spec. 56 ss.; A. ROMEO, *Recesso e rinegoziazione. Riflessione sui potenziali rimedi nel caso di sopravvenienze nei contratti di durata*, Pisa, 2019, p. 85 ss.; F.P. PATTI, *Autonomia privata e intervento del giudice. Orientamenti attuali alla luce del pensiero di Emilio Betti*, in *L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*, Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di diritto privato, 5-8.9.2018, Università degli Studi di Camerino, a cura di G. Perlingieri e L. Ruggeri, II, Napoli, 2019, p. 989 ss.; C. GIUSTI, *La gestione delle sopravvenienze contrattuali, rinegoziazione e intervento giudiziale. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Napoli, 2019, p. 43 ss.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *Giust. civ. com, Emergenza COVID-19. Speciale n. 2*, 2020, p. 245 ss.

¹³ Cfr. M. ZACCHEO, *Risoluzione e revisione*, Milano, 2000, p. 85 ss., il quale da questo rilievo deduce l'inammissibilità di una clausola di irresolubilità del contratto per impossibilità sopravvenuta; E. GABRIELLI, *Autonomia privata ed esclusione dei rimedi contrattuali (brevi spunti di riflessione sulla clausola di «exclusive remedy»)*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 209 ss.; V. CONFORTINI, *Autonomia privata e realizzazione del credito garantito. La proposta di direttiva europea relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di credito e al recupero delle garanzie reali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 1039 ss. Per una più ampia indicazione delle ragioni che inducono a muovere da identica conclusione per rimediare in ordine alla portata precettiva di alcune clausole di rinegoziazione diffuse nella contrattazione internazionale, sia consentito il rinvio ad A. VENTURELLI, *Clausola di «forza maggiore»*, in *Clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, a cura di M. Confortini, I, Torino, 2017, p. 1001 ss.; Id., *Clausola di «hardship»*, *ivi*, p. 1035 ss.; Id., *Contrattazione internazionale e «obbligatorietà» della rinegoziazione*, in *Il contratto 'apolide'. La contrattazione transnazionale nel mercato globale*, a cura di M. Foglia, Pisa, 2019, p. 87 ss.

dedicate alla successione *ab intestato*¹⁴.

Conservando la possibilità di revoca fino all'ultimo momento utile, il testatore è nella condizione di poter adattare la disposizione alla realtà circostante, sicché la stessa entità e definitività della sopravvenienza, che, in ambito contrattuale, assumono rilievo dirimente per lo scioglimento del rapporto, divengono liberamente valutabili dal *de cuius*, che può ridurle a meri motivi individuali di una scelta modificativa o abrogativa insindacabile.

Fino a quando la revoca non interviene, tuttavia, l'esistenza dell'atto incrementa il rischio che ad esso possa essere data attuazione in modo non corrispondente alla reale intenzione del testatore.

Cristallizzando una programmazione fondata sul contesto situazionale contemporaneo alla redazione, la determinazione del contenuto della disposizione testamentaria è affidata all'individuazione del suo significato oggettivo che, essendo a sua volta ricavato mercé il ricorso alle ordinarie tecniche ermeneutiche, non può giovare della ricostruzione autentica del suo autore, la cui assenza ingenera un dubbio proporzionalmente correlato all'ampiezza del lasso temporale intercorso fino all'apertura della successione, non potendosi escludere che l'attuazione della scheda testamentaria intervenga in tempi così lontani dal suo perfezionamento da non essere più corrispondente a quanto il *de cuius* avrebbe voluto realizzare.

Ove, in particolare, la situazione riscontrabile all'atto dell'apertura della successione presenti elementi di difformità rispetto a quella presa in esame al momento della redazione, la mancata revoca, in sé e per sé considerata, pone all'interprete dubbi di difficile soluzione, ben potendo essere spiegata facendo riferimento, rispettivamente, alla volontà di continuare a reputare eseguibile la disposizione nel suo significato oggettivo, escludendo ogni rilievo alla sopravvenienza, o, al contrario, di precluderne l'attuazione o modificarne gli esiti in ragione dell'inattualità che il mutato contesto rivela. Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di capire se la possibilità di revoca sia comunque stata effettiva, avuto riguardo, in primo luogo, alle condizioni psico-fisiche del testatore, nonché alla conoscenza o conoscibilità dell'evento inatteso¹⁵.

¹⁴ Cfr. A. ASCOLI, *Causa erronea e causa mancata della disposizione testamentaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1936, p. 439 s.; L. COSATTINI, *op. cit.*, p. 424; F. SANTORO-PASSARELLI, *Disposizione testamentaria – Errore sui motivi*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, p. 244; M. ALLARA, *La revocazione delle disposizioni testamentarie*, cit., p. 317 ss.; P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, cit., p. 48 s.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 78 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 151 s.; G. BONILINI, *Attualità del «divieto dei patti successori»?*, in *Prospettive e limiti dell'autonomia privata*, I, cit., p. 392 s.

¹⁵ Cfr. P. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, p. 78 s.; N. LIPARI, *op. cit.*, p. 98 s.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, cit., p. 194 ss.; F. GIARDINI, *op. cit.*, p. 243 ss.; F. SANGERMANO, *op. cit.*, p. 243 s.; e, con più ampio riferimento al decisivo ruolo che assume l'informazione nell'elaborazione dell'atto di autonomia privata, R. SENIGAGLIA, *Accesso alle informazioni e trasparenza. Profili della conoscenza nel diritto dei contratti*, Padova, 2007, p. 1 ss.; S. ORLANDO, *Le informazioni*, Padova, 2012, p. 23 ss.; S. CACACE, *Autodeterminazione in salute*, Torino, 2017, p. 39 ss.

Anche una più approfondita disamina del comportamento complessivo tenuto dal testatore dopo la redazione della scheda spesso non consente di risolvere le incertezze appena prospettate, dando conto, tutt'al più, del fatto che egli non si è pienamente accorto dell'incidenza condizionante della sopravvenienza sull'esecuzione della disposizione. Non rivelando una sua reale intenzione, appalesa solo un'insicurezza del *de cuius*, non certo sufficiente a giustificare una modifica del senso oggettivo della disposizione e comunque superabile dal richiamo del principio di autoresponsabilità, che impone all'autore di un atto di compiere un diligente esame della situazione fattuale investita dalla sua condotta, pena, altrimenti, il rischio di subire gli effetti di un'attuazione non corrispondente a quella sperata¹⁶.

Quando, però, le informazioni in tal modo raccolte rivelino univocamente che il *de cuius* non ha revocato la disposizione testamentaria perché convinto che essa si sarebbe adattata alla sopravvenienza o sarebbe stata attuata in un senso diverso da quello oggettivo, l'interprete è posto di fronte ad un'alternativa netta: continuare a ribadire l'eseguibilità della disposizione nel suo significato originario, ponendo l'accento sul fatto che la diversa opinione espressa dal *de cuius* non si è concretizzata in una nuova manifestazione di volontà rispettosa del vincolo formale testamentario, o, al contrario, soddisfare l'esigenza di offrire un'esecuzione dell'«ultima volontà» del testatore corrispondente alle sue più recondite intenzioni, purché univocamente rivelate e in quanto tali dimostrabili, fino al punto di procedere ad una correzione della formulazione della scheda, diretta a garantirne un pieno adattamento al mutamento della realtà fattuale.

2. *L'inclusione nel lascito dei beni acquistati dopo la redazione della scheda*

I mutamenti subiti dal patrimonio del *de cuius* dopo la redazione della scheda non condizionano l'istituzione di erede perché essa, dovendo comprendere, ai sensi dell'art. 588, 1° co., c.c., «l'universalità o una quota dei beni del testatore», si risolve in un mero criterio di calcolo riferito a quanto esistente al momento dell'apertura della successione e dunque rimane attuabile, nonostante la sopravvenuta eliminazione di taluni beni o la loro sostituzione con altri. In realtà, la disposizione testamentaria in esame non può mai considerarsi autosufficiente, perché rinvia ad un'operazione materiale incentrata sull'individuazione e specificazione dei beni ereditari.

Il testatore che predilige espressioni letterali idonee a consentire tale qualificazione, dunque, rinuncia a compiere un'immediata valutazione della rea-

¹⁶ Cfr. *infra*, Cap. I, § 9.